



Protocollo: 73440/RU

Rif:

Direzione Centrale Personale  
Ufficio Gestione Economico  
Amministrativa

AI CO.S.P.  
Segreteria Generale  
Nazionale  
segreteriageneralecoosp  
@pec.it

*Roma, 28 Giugno 2018*

**OGGETTO:** Segnalazione per errata decurtazione su 13<sup>a</sup> mensilità 2017, personale ex CRI. Seguito.

Si fa riferimento alla nota n. 4209 del 23 giugno 2018 con la quale codesta Segreteria, in riscontro alla nota n. 69446/RU del 19 giugno 2018 di questo Ufficio, ha sollecitato la rimodulazione dell'assegno *ad personam* attribuito al personale dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana transitato, tra le altre Amministrazioni, anche a questa Agenzia.

Precisato che lo scrivente ha tenuto conto nell'attribuzione del trattamento economico al personale interessato di quanto certificato dal Dipartimento Risorse Umane dell'ESACRI con le schede nominative di inquadramento economico trasmesse nelle varie fasi di mobilità, con la presente si ribadisce quanto già comunicato con nota n. 53762 R.U. dell'11 maggio 2018 (**all. 1**) e con la predetta nota n. 69446 RU del 19 giugno 2018 (**all. 2**), ovvero che il personale in questione non ha ricevuto alcuna penalizzazione sul trattamento economico complessivo ad esso spettante.

A dimostrazione del fatto che il trattamento economico complessivo attribuito all'atto del trasferimento non ha subito decrementi rispetto a quello in godimento presso l'Ente di provenienza, si invia nuovamente il prospetto che era stato allegato alla nota n. 53762 R.U. dell'11 maggio 2018, predisposto a titolo esemplificativo per un dipendente inquadrato nella seconda Area fascia economica F4 dal 1° gennaio 2017.

In definitiva, dalla lettura del prospetto si evince chiaramente come *“l’incremento dell’assegno ad personam venga effettuato, in maniera dilazionata, con cadenza mensile”*, cioè quanto codesta Segreteria chiede al fine di ritenere risolta positivamente la questione.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ritenuti necessari e si porgono cordiali saluti.

*Il Capo dell’Ufficio*

**Emanuele Ceglie**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs.39/93

Allegati:

- 1 – Nota n. 53762 RU dell’11/05/2018 e relativo allegato
- 2 – Nota n. 69446 RU dell’11/05/2018



Protocollo: 69446 /RU

Rif:

Direzione Centrale Personale  
Ufficio Gestione Economico  
Amministrativa

AI CO.S.P.  
Segreteria Generale  
Nazionale  
segretariogeneralecoosp  
@gmail.com  
segreteriageneralecoosp  
@pec.it

*Roma, 19 Giugno 2018*

**OGGETTO:** Segnalazione per errata decurtazione su 13<sup>a</sup> mensilità 2017, personale ex CRI. Seguito.

Si fa riferimento alla nota n. 4207 del 9 giugno 2018 con la quale codesta Segreteria ha sollecitato la rimodulazione dell'assegno *ad personam* attribuito al personale dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana transitato, tra le altre Amministrazioni, anche a questa Agenzia.

Con la presente si ribadisce, come già comunicato con l'allegata nota n. 53762 R.U. dell'11 maggio 2018, che non ha pregio la doglianza circa il mancato inserimento dell'importo dell'indennità di Ente percepita presso la CRI nella quota di tredicesima mensilità relativa all'assegno personale riassorbibile per i motivi indicati nella nota stessa.

Si precisa che la vigente normativa contrattuale prevede l'erogazione dell'indennità di amministrazione (che ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente ma rimane pur sempre compenso accessorio) per dodici mensilità.

Il CCNL relativo al personale del comparto Agenzie Fiscali quadriennio normativo 2006-2009 biennio economico 2006-2007 prevede, all'articolo 13, la riparametrazione dell'indennità di amministrazione prevista dall'articolo 6 del CCNL dell'8 giugno 2006, come da tabella D, dove è specificato che gli importi indicati sono da corrispondere per dodici

mensilità. Il successivo CCNL relativo al personale del comparto Agenzie Fiscali biennio economico 2008-2009, prevede, all'articolo 7, incrementi dell'indennità di amministrazione di cui all'art. 13 del CCNL del 10 aprile 2008, nelle misure indicate nella tabella C dove è specificato che i valori devono essere corrisposti per 12 mensilità, quindi se gli aumenti valgono per dodici mensilità, anche l'indennità medesima non può che valere per dodici mensilità.

Tra l'altro, sono numerose le sentenze che hanno ribadito il principio dell'esclusione del calcolo dell'indennità di amministrazione nella tredicesima mensilità.

Del resto l'isolata sentenza del Tribunale di Pisa citata da codesta Segreteria, che sancirebbe il diritto di inserire nel computo anche l'indennità di amministrazione, è stata ribaltata dalla Corte d'Appello di Firenze con sentenza n. 824/2004, confermata dalla Corte di Cassazione con pronuncia a sezioni unite n. 14698 del 13 luglio 2005

Peraltro, il personale in questione non riceve alcuna penalizzazione sul trattamento economico complessivo ad esso spettante dalla modalità di corresponsione della tredicesima, del resto conforme al dettato contrattuale, adottata dallo scrivente

*Il Capo dell'Ufficio*

**Emanuele Ceglie**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs.39/93

Allegati:

1 – Nota n. 53762 R.U. dell'11/05/2018

